



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6966

Seduta del 19/09/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandra Locatelli di concerto con l'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

PROGRAMMA REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE (2022-2023): ULTERIORI RISORSE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LA RUSSA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

La Dirigente Clara Sabatini

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa “*Convenzione di Istanbul*” sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con L. n. 77/2013;
- la l.r. n. 11/2012 “*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*”;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”;
- l'Intesa del 27/11/2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali, ai sensi dell'art.8 comma 6 della L. n.131/2003, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'art. 3 comma 4 del d.p.c.m. del 24 luglio 2014;
- La l. n. 69/2019 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”;
- il *Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2020-2023*, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2021;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, adottato con d.c.r. n. IX/64 del 10/07/2018, Area Sociale - Missione 12 - *Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia*, che assume la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione regionale per il periodo 2018-2023;

VISTO il “*Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023*”, approvato con d.c.r. n. XI/999 del 25/02/2020, che individua tra le priorità per il periodo 2020-2023:

- il consolidamento delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza esistenti sul territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;
- il rafforzamento delle strutture ed i servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza, al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;
- il sostegno attraverso adeguate politiche di prevenzione della violenza contro le donne;

VISTO il d.p.c.m. 13 novembre 2020 “*Ripartizione delle risorse del 'Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità', di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ottobre 2013, n.119, annualità 2020” che ha assegnato a Regione Lombardia risorse complessive pari a € 4.400.721,96, di cui € 3.062.328,64 destinati al sostegno ai Centri antiviolenza e Case rifugio inseriti nelle Reti antiviolenza presenti sul territorio regionale;

DATO ATTO che con d.g.r. n. 4643 del 3 maggio 2021 sono state approvate le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui al d.p.c.m. 13 novembre 2020 sopra richiamato, avviando il Programma 2022/2023, attività anno 2022, in continuità con la programmazione precedente, al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità pubblici e privati esistenti sul territorio regionale;

VISTO il d.p.c.m. 16 novembre 2021, “Ripartizione delle risorse del 'Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità', di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 - ANNUALITÀ 2021”, che ha assegnato a Regione Lombardia risorse complessive pari a € 4.544.406,06, di cui € 3.129.406,06 destinati al finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

VISTA la d.g.r. n. 6299 del 26/04/2022, “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - d.p.c.m. 16 novembre 2021: approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse”, con, per l'implementazione del programma 2022/2023 sono state destinate risorse complessive pari a € 4.539.406,06, di cui € 3.129.406,06 a valere sul d.p.c.m. 16 novembre 2021 e € 1.410.000,00 sul bilancio regionale, garantendo, per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, la continuità dei servizi e degli interventi in atto, sostenendo le attività di centri antiviolenza, case rifugio ed altre strutture di ospitalità esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza ed i loro figli;

DATO ATTO, pertanto, che, come dettagliato ai punti precedenti, per la realizzazione del Programma 2022-2023, che prevede il sostegno alle attività dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle altre strutture di ospitalità esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza e i loro figli, sono state complessivamente destinate risorse per € 7.601.734,70;

DATO ATTO che, al fine di garantire la continuità degli interventi e la sinergia con gli interventi che verranno attivati nel 2023 a valere sia su fondi nazionali che regionali, si rende necessario prorogare la durata del Programma 2022-2023 dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

30/06/2023 al 31/12/2023;

VALUTATA, inoltre, la necessità di assicurare la piena operatività dei Centri anti violenza e delle Case rifugio attraverso un sostegno aggiuntivo alle spese di gestione degli stessi, anche a seguito delle difficoltà a sostenere tali spese rappresentate durante il Tavolo Permanente Anti violenza del 20/06/2022, e della complessità determinata dalla crisi energetica incombente che sta aggravando la gestione economico-finanziaria delle strutture;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione 2022-2024, con l.r. n. 17/2022 sono state rese disponibili risorse pari a € 1.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.13486, esercizio 2022 da destinare quale finanziamento aggiuntivo alle Reti anti violenza;

VALUTATO, quindi, l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce i criteri di utilizzo delle risorse aggiuntive di cui sopra pari a € 1.000.000,00;

RITENUTO, pertanto, di procedere:

- alla proroga della durata del Programma 2022-2023 dal 30/06/2023 al 31/12/2023;
- all'approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive come esplicitati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- all'assegnazione agli EE.LL. capofila delle Reti anti violenza, secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle risorse aggiuntive pari a € 1.000.000,00;

RITENUTO, inoltre, di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il punto 2, "Nozione di impresa e di attività economica";

VALUTATO che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto:

- i beneficiari finali sono persone fisiche;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri anti violenza e case rifugio, iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale oppure ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, avvalendosi di figure professionali specifiche che non possono svolgere la libera professione a tariffa usufruendo delle strutture oggetto delle agevolazioni della presente misura;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

VISTA la l.r. n. 20/2008, "Testo Unico in materia di organizzazione del personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura";

VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare la durata del Programma 2022-2023 di cui alle d.g.r. n. 4643/2021 e n. 6299/2022 dal 30/06/2023 al 31/12/2023;
2. di approvare le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse aggiuntive come esplicitati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di assegnare agli EE.LL. capifila delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza risorse aggiuntive pari a € 1.000.000,00, secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che le risorse pari a € 1.000.000,00 sono disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale esercizio 2022;
5. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge